

On. Prof. Maurizio Leo
Vice Ministro dell'Economia e delle
Finanze
(Rif. nota prot. 46/2023 del 10 febbraio
2023)

Prot. n. 120602/2024

***OGGETTO: Proposta di revisione e sistematizzazione organica delle
disposizioni tributarie – presentazione proposta complessiva***

In riferimento all'incarico ricevuto in data 15 marzo 2023, le cui attività sono state recentemente completate, si fornisce una breve illustrazione del **percorso evolutivo del progetto realizzato e della metodologia adottata**, evidenziando i criteri sottesi alle scelte che hanno caratterizzato l'impostazione finale.

Nella prima fase, è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, con funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle entrate di elevata competenza ed esperienza, con l'obiettivo di analizzare preliminarmente il complessivo quadro normativo tributario e svolgere le attività propedeutiche all'elaborazione di una proposta di revisione e sistematizzazione organica delle stesse, in tempi cadenzati, nei seguenti ambiti di riferimento:

- Testo unico imposte sui redditi
- Testo unico Iva
- Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti
- Testo unico tributi erariali minori
- Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- Testo unico adempimenti e accertamento
- Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali
- Testo unico giustizia tributaria
- Testo unico versamenti e riscossione

In tutte le fasi di sviluppo del progetto, al fine di garantire un costante indirizzo ed efficace coordinamento, sono stati organizzati incontri di confronto e disamina congiunta, anche al fine di individuare le principali criticità ed

elaborare soluzioni condivise.

Si segnala che, in continuità con l'impostazione attuale, si è ritenuto opportuno non riportare nella proposta di Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni riguardanti l'IRAP. Si ritiene, infatti, che la stessa possa essere preferibilmente oggetto di un'autonoma proposta di testo unico che raccolga, unitamente al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche le disposizioni di natura tributaria riguardanti i tributi regionali e locali.

Il gruppo di lavoro¹, come già anticipato, ha focalizzato le proprie attività sulla legislazione concernente le entrate tributarie erariali di competenza dell'Agenzia delle entrate riconducibili ai menzionati ambiti di riferimento, ad esclusione della legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare.

Più specificamente, il gruppo di lavoro ha effettuato:

- la ricognizione di oltre **3.000 disposizioni normative di fonte primaria e secondaria che attualmente disciplinano l'ordinamento tributario di competenza dell'Agenzia delle entrate, ora confluite e sistematizzate**, per settore d'ambito, **nelle 9 proposte di testi unici**;
- l'analisi dei **singoli provvedimenti normativi** stratificatisi negli anni (ad esempio, il **TUIR** dalla sua approvazione nel 1986 ha subito oltre **1200** modifiche, mentre il **decreto IVA**, dal 1972 a oggi è stato interessato da più di **500** interventi di modifica).

Coerentemente con il principio recato dall'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti, nelle proposte di testo unico sono state inserite anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, nelle proposte di testo unico che recepiscono anche i predetti regolamenti governativi le disposizioni sono classificate, rispettivamente, con la lettera **L (legge)** e con la lettera **R (regolamento)**.

Le proposte dei diversi Testi Unici hanno **carattere compilativo** e sono state elaborate, in conformità all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento, sotto il profilo sostanziale e formale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la

¹ Inizialmente composto da 18 funzionari, successivamente implementato di ulteriori 35 funzionari.

coerenza giuridica, logica e sistematica;

- proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate da precedenti interventi legislativi.

La raccolta delle disposizioni oggetto di ciascuna delle proposte di testo unico persegue, in via principale, l'obiettivo di fornire una ricognizione puntuale delle disposizioni tributarie attualmente vigenti, organizzandole per specifico settore.

In particolare, le disposizioni normative sono state così sistematizzate:

- per i presupposti per l'applicazione dei singoli tributi, nelle seguenti proposte di testo unico: **Imposte sui redditi; Imposta sul valore aggiunto; Imposta di registro e altri tributi indiretti; Tributi erariali minori;**
- per le agevolazioni tributarie nella proposta di **testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori**. In tale proposta sono stati raccolti anche i "regimi" applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell'IVA (ad esempio: terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; agriturismo; ecc.);
- per gli adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento nella proposta di **testo unico adempimenti e accertamento**, mantenendone la distinzione per imposta;
- per le sanzioni, amministrative e penali, nella proposta di **testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali**²;
- per l'ordinamento della giurisdizione tributaria e il processo tributario nella proposta di **testo unico della giustizia tributaria**;
- per la riscossione spontanea (versamenti, ritenute dirette e ritenute d'acconto) e coattiva nella proposta di **testo unico versamenti e riscossione**, mantenendone la distinzione per imposta.

Le proposte di testo unico sono aggiornate **alla data del 4 marzo 2024 e tengono conto dei decreti già adottati in attuazione della delega conferita al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.**

Si rappresenta infine che, tra le proposte di testo unico non è ricompreso lo **Statuto dei diritti del contribuente**, come modificato dal decreto legislativo

² Alla data del 4 marzo 2024 l'iter di approvazione dello schema di decreto delegato di revisione del sistema sanzionatorio tributario non è ancora concluso. Tale schema è stato approvato in esame preliminare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2024.

30 dicembre 2023, n. 219, le cui disposizioni sono contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'Agenzia delle entrate allo stato prosegue nel costante monitoraggio e aggiornamento delle disposizioni che hanno un impatto sulle menzionate proposte di testo unico.

Di seguito, vengono illustrate 9 sintetiche relazioni relative alle singole proposte di testo unico.



1. Testo unico imposte sui redditi

La proposta di testo unico si compone di **7 Titoli** e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell'ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

Il **Titolo I** "*Imposta sul reddito delle persone fisiche*" mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.

Il **Titolo II** "*Imposta sul reddito delle società*" si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.

Il **Titolo III**, "*Disposizioni comuni*" si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.

Il **Titolo IV**, "*Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi*", non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e

cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);

Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all'addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell'addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).

Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle *“Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”*. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d'investimento, strumenti finanziari, ecc.

Il Titolo VI riporta le *“Disposizioni in materia di imposizione minima globale”* (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il Titolo VII *“Disposizioni temporanee, transitorie e finali”* è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

La proposta infine contiene l'elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Compongono il testo unico i seguenti allegati:

- **Allegato A** previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; l'allegato riporta le definizioni che si applicano nell'ambito della disciplina dell'imposizione minima globale;
- **Allegato B** previsto dall'articolo 55, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; che riporta l'aliquota applicabile ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa nell'ambito della disciplina dell'imposizione

minima globale;

- **Allegato C** previsto dal comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabilisce il coefficiente di redditività per i soggetti che applicano il regime forfetario.



2. Testo unico IVA

La proposta di testo unico si compone di **4 Titoli**.

La materia è, a tutt'oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (cd Direttiva IVA).

In una logica di coerenza con la *ratio* di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, "*Obblighi dei contribuenti*" e "*Accertamento e Riscossione*", titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

Si osserva che si è scelto di collocare nel **testo unico adempimenti e accertamento** le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

- la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
- le dichiarazioni e le comunicazioni;
- la liquidazione e l'accertamento.

Parimenti, nel **testo unico versamenti e riscossione** sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

- la riscossione dell'IVA;

- i rimborsi.

La proposta del testo unico IVA si compone di **4 Titoli** e non contiene le disposizioni che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: **testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione.**

Il **Titolo I** “*Disposizioni generali*” trae origine dal medesimo titolo I del d.P.R. n. 633 del 1972 e raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni riconducibili nel campo di applicazione dell’IVA, sistematizzando le previsioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni. Il Titolo è suddiviso nei seguenti 11 capi:

- il capo I “Oggetto e ambito di applicazione” concerne la disciplina dei presupposti dell’imposta. In tale ambito, è stata ricondotta la definizione delle operazioni intraunionali e delle importazioni;
- il capo II “Esigibilità dell’imposta” contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali e intraunionali;
- il capo III “Territorialità” concerne le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni;
- il capo IV “Operazioni non imponibili” raccoglie le disposizioni relative alle cessioni intraunionali, cessioni all’esportazioni ed operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, nonché relative ad altre operazioni non imponibili;
- il capo V “Esenzioni” contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa che si sono succedute nel tempo;
- il capo VI “Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette” contiene le disposizioni relative a particolari operazioni (cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea; acquisti intraunionali non imponibili o esenti; importazioni non soggette);
- il capo VII “Base imponibile” raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
- il capo VIII “Aliquote” contiene e riordina le disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo;
- il capo IX “Debitori dell’imposta” raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;

- il capo X “Rivalsa e detrazione” concerne le disposizioni relative all’addebito e all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta;
- il capo XI “Volume d’affari ed esercizio di più attività” contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

Il **Titolo II** “*Gruppo IVA*” recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Il **Titolo III** “*Regimi speciali*” raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini di determinazione dell’IVA è suddiviso in 7 capi:

- il capo I “Regimi speciali per i produttori agricoli e ittici” contiene le disposizioni recate dagli articoli da 34 a 34-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, per il settore agricolo;
- il capo II “Regimi speciali relativi a determinati settori” contiene le disposizioni recate dall’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.);
- il capo III “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’art. 70.1 del medesimo d.P.R. per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile;
- il capo IV “Regimi speciali oss e ioss” raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS);
- il capo V “Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (D.L. n. 41 del 1995);
- il capo VI “Depositi IVA” raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato;
- il capo VII “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi” contiene le relative disposizioni;
- il capo VIII “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti” contiene le disposizioni di cui all’articolo 73-bis del d.P.R. n. 633 del

1972;

Il Titolo IV, infine, rubricato “*Disposizioni di coordinamento finale*” sostituisce il Titolo VII del d.P.R. n. 633 del 1972 e contiene, in ultimo, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

In allegato alla proposta di testo unico sono annesse le disposizioni relative alle tabelle A, B, e C annesse al d.P.R. n. 633 del 1972.



3. Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti

La proposta di testo unico si compone di **8 Titoli** e raccoglie la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione:

- dell’imposta di registro contenuta nel d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (**Titolo I**).
- delle imposte ipotecarie e catastali contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (**Titolo II**).
- dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (**Titolo III**).
- dell’imposta di bollo contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (**Titolo IV**);
- dell’imposta di bollo per le attività finanziarie oggetto di emersione contenuta nell’articolo 19, commi da 6 a 12, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**Titolo V**);
- dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere, disciplinata dall’articolo 19, commi da 18 a 22, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**Titolo VI**).

Il **Titolo VII** raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali.

Il **Titolo VIII** - *disposizioni finali* - riporta l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di testo unico: a) **adempimenti e**

accertamento; b) versamenti e riscossione; c) sanzioni tributarie amministrative e penali.

In allegato alla proposta di testo unico sono raccolte le disposizioni delle tariffe e delle tabelle aventi ad oggetto l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di bollo, rispetto alle quali si è lasciata intatta la numerazione esistente nelle tariffe e tabelle allegate ai precedenti testi unici. Si propone di implementare la tariffa dell'imposta di registro con la disciplina in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



4. Testo unico tributi erariali minori

La proposta di testo unico si compone di **10 Titoli** e raccoglie la disciplina concernente:

- le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (**Titolo I**);
- l'imposta sugli intrattenimenti (**Titolo II**);
- l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati (**Titolo III**);
- l'imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE (**Titolo IV**);
- l'imposta sulle transazioni finanziarie – c.d. Tobin Tax (**Titolo V**);
- canone rai (**Titolo VI**);
- imposta sui servizi digitali (**Titolo VII**);
- tasse sulle concessioni governative (**Titolo VIII**).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: **testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione, sanzioni tributarie amministrative e penali.**

Il **Titolo IX** "*Tributi e diritti speciali*" raccoglie la relativa disciplina vigente.

Il **Titolo X** "*Disposizioni finali*" contiene l'elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Alla proposta di testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

- **Allegato 1**, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
- **Allegato 2**, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti;

- **Allegato 3**, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie;
- **Allegato 4**, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
- **Allegato 5**, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E ed F.



5. Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori

La proposta di testo unico si compone di **4 Parti** e raccoglie le disposizioni concernenti le agevolazioni tributarie e i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Con particolare riguardo alle agevolazioni tributarie la proposta persegue la finalità di riordinare la materia contenuta originariamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 che è stata, nel tempo, oggetto di numerosi interventi normativi con conseguente frammentazione e disorganicità della disciplina delle agevolazioni tributarie.

A tal fine, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni tributarie e di una sistematizzazione delle stesse in categorie omogenee. A tal fine, la proposta si ispira alla classificazione delle spese fiscali del rapporto annuale elaborato dall’apposita commissione di esperti istituita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Tale rapporto, come noto, elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, e classifica le varie “misure fiscali” con riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.

La proposta di testo unico **non** contempla le disposizioni agevolative previste dalle discipline sostanziali dei singoli tributi (ricondotte nei testi unici c.d. d’imposta) e strettamente correlate alla struttura del tributo cui si riferiscono. Si tratta in particolare di:

- detrazioni e deduzioni ai fini delle imposte sui redditi che influenzano la determinazione della base imponibile;
- aliquote IVA ridotte;

- riduzioni e detrazioni ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni;
- misure previste dalle tabelle e tariffe allegate alla disciplina dei singoli tributi (imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo; imposta sulle assicurazioni; tasse sulle concessioni governative).

Come anticipato, la proposta di testo unico riordina le agevolazioni tributarie di competenza dell’Agenzia delle entrate in **4 Parti**.

La **Parte I** “*Disposizioni generali*” contiene la **disciplina quadro per gli incentivi fiscali** compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

La **Parte II** riguarda le **agevolazioni tributarie permanenti** ed è suddivisa in **16 Titoli** nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

- I. Agricoltura
- II. Ambiente e territorio
- III. Casa e assetto urbanistico
- IV. Competitività
- V. Cultura
- VI. Energia
- VII. Istruzione
- VIII. Lavoro
- IX. Politiche Economiche finanziarie
- X. Politiche sociali
- XI. Ricerca
- XII. Salute
- XIII. Sport
- XIV. Sviluppo territoriale

Nella Parte II sono altresì ricondotte, nel **Titolo XV**, le disposizioni relative ai **regimi applicabili a particolari settori** per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA e delle altre imposte indirette (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Il **Titolo XVI** “*Disposizioni finali*” contiene, infine, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte I e II della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La **Parte III** riguarda le **agevolazioni tributarie temporanee** ed è suddivisa in **13 Titoli**, nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

- I. Agricoltura
- II. Ambiente e territorio
- III. Casa e assetto urbanistico
- IV. Competitività
- V. Lavoro
- VI. Politiche sociali
- VII. Ricerca
- VIII. Salute
- IX. Sport
- X. Sviluppo territoriale
- XI. Trasporto
- XII. Turismo

Il **Titolo XIII** “*Disposizioni finali*” contiene, infine, l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte III della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La **Parte IV** riguarda le **agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione** ed è suddivisa in **15 Titoli** nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

- I. Agricoltura
- II. Ambiente e territorio
- III. Casa e assetto urbanistico
- IV. Competitività
- V. Cultura
- VI. Istruzione
- VII. Lavoro
- VIII. Politiche economico finanziarie
- IX. Politiche sociali
- X. Ricerca
- XI. Sport
- XII. Sviluppo territoriale
- XIII. Trasporto
- XIV. Turismo

Il **Titolo XV** “*Disposizioni finali*” contiene l’elenco delle disposizioni che

si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte IV della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).



6. Testo unico adempimenti e accertamento

La proposta di testo unico si compone di **4 Titoli** e raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

Il **Titolo I “Adempimenti”**, suddiviso in 8 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

- anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti (capo I);
- anagrafe dei rapporti (capo II);
- imposte sui redditi con riguardo alle scritture contabili (capo III);
- imposta sul valore aggiunto con riguardo alla fatturazione e registrazioni delle operazioni; in apposita sezione è contenuta la normativa concernente obblighi di conservazione e trasmissione dei prestatori di servizi di pagamento (capo IV); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate le disposizioni che disciplinano la ricevuta e lo scontrino fiscale che si sono sovrapposte nel tempo, senza mai essere state espressamente abrogate, contemplando una progressiva semplificazione dell’obbligo. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni, senza apportare alcuna modifica sostanziale.
- opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA (capo V);
- imposta di registro ed altri tributi indiretti con riguardo alla registrazione degli atti; le trascrizioni, annotazioni e formalità ai fini ipotecari e catastali; la registrazione degli atti di donazione (capo VI);
- tributi erariali minori: imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti; imposta sui servizi digitali (capo VII).
- semplificazione “digitale” degli adempimenti, introdotte dal decreto delegato 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti (capo VIII).

Il **Titolo II “Dichiarazioni”**, suddiviso in 5 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

- imposte sui redditi (capo I);
- imposta sul valore aggiunto (capo II);
- comunicazioni connesse alle dichiarazioni (capo III), con riguardo rispettivamente alle comunicazioni dati IVA (sezione I) e le

comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (sezione II);

- imposta sulle successioni (IV);

Il capo V “Disposizioni varie” raccoglie, infine, le disposizioni in materia di assistenza fiscale dei contribuenti.

Il **Titolo III** “*Collaborazione, controlli e accertamento*” raccoglie le disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento, proponendo anche la riconduzione a unitarietà di alcune disposizioni relative ai poteri dell’amministrazione finanziaria il cui contenuto, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, è sostanzialmente coincidente. Tale titolo è suddiviso in 10 capi concernenti:

- il concordato preventivo biennale (capo I);
- la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria con riguardo agli istituti che si ispirano a forme di collaborazione quali: la promozione per l’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, la collaborazione e la cooperazione rafforzata, il regime di adempimento collaborativo (capo II);
- i poteri dell’Amministrazione finanziaria e la cooperazione amministrativa (capo III); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà delle disposizioni - di contenuto sostanzialmente coincidente - sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA relative alle attribuzioni e poteri degli uffici, agli accessi, ispezioni e verifiche, alla collaborazione tra organi di controllo. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.
- le imposte sui redditi (capo IV);
- l’imposta sul valore aggiunto (capo V);
- le disposizioni comuni ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (capo VI); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate e unificate le disposizioni - di contenuto sostanzialmente coincidente - che disciplinano i termini per l’accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.
- l’imposta di registro ed altri tributi indiretti (capo VII);
- i tributi erariali minori: imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); canone rai; imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni

governative (VIII); Il capo IX raccoglie altre disposizioni che attengono a specifiche fattispecie di controllo e di accertamento non riconducibili ad un particolare settore impositivo. Il capo X raccoglie le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Il **Titolo IV** “*Disposizioni finali*” reca l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico, come anticipato, raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

È annesso alla proposta di testo unico l’allegato previsto dall’articolo 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relativo agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.



7. Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

La proposta di testo unico si compone di **8 Titoli** e raccoglie i principi generali contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Nella proposta di testo unico in esame sono state ricondotte anche le sanzioni penali di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La proposta raccoglie le disposizioni sanzionatorie previste dalle singole leggi d’imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone rai. La proposta di testo raccoglie, altresì, le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il **Titolo I** reca “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*”.

Il **Titolo II** comprende le “*Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto*”.

Il **Titolo III** riguarda le “*Sanzioni in materia di riscossione*”.

Il **Titolo IV** concerne le “*Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative*”.

Il **Titolo V** riguarda le “*Sanzioni in materia di tributi erariali minori*”.

Il **Titolo VI** reca “*Altre sanzioni*”. Questo Titolo ha carattere residuale e raccoglie anche le sanzioni in materia di: anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti; documento di accompagnamento dei beni viaggianti; rilevazione

dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il **Titolo VII** raccoglie le “*Sanzioni penali*”.

Il **Titolo VIII**, “*Disposizioni finali*”, contiene l'elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).



8. Testo unico giustizia tributaria

La proposta di testo unico si compone di **2 Parti** e raccoglie le disposizioni oggi contenute nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e nella legge 31 agosto 2022, n. 130 nonché le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 in attuazione della riforma fiscale.

In un'ottica di coerenza sistematica è stata inserita anche la previsione di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e alle limitazioni dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per vizi di notificazione. Sono state inserite anche le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 concernenti, rispettivamente, l'esecuzione delle sanzioni e le misure cautelari dell'ipoteca giudiziale e del sequestro conservativo a favore dell'ente impositore.

La proposta si compone di **2 Parti**:

- la **Parte I** riguarda l'ordinamento della giurisdizione tributaria;
- la **Parte II** riguarda le disposizioni sul processo tributario.

La **Parte I** è composta dal **Titolo I “Gli Organi”** che ripropone il Titolo I del D.Lgs. n. 545 del 1992 concernente la disciplina dell'organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, a eccezione del capo VI trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali. Tale Titolo raccoglie, infine, le disposizioni dettate dagli articoli 3 e 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 riguardanti, rispettivamente, la sezione civile della Corte di cassazione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria e la cessazione dall'incarico di giudice tributario.

La **Parte II** è suddivisa in **3 Titoli**.

Il **Titolo I “Disposizioni generali”** recepisce integralmente il Titolo I del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il **Titolo II “Il processo”** recepisce il Titolo II del D.Lgs. n. 546 del 1992

ad eccezione del capo VI, trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali.

Il **Titolo III** “*Disposizioni finali*” contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).



9. Testo unico versamenti e riscossione

La proposta di testo unico si compone di **13 Titoli** e intende razionalizzare le disposizioni in materia di «versamenti e riscossione» delle imposte, con riguardo ai soggetti tenuti ai versamenti (contribuente, sostituto e responsabile d’imposta), e delle modalità di riscossione volontaria, a mezzo ruolo e coattiva.

Nel **Titolo I** “*Disposizioni in materia di riscossione spontanea*”, che si compone di tre capi, sono confluite le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari mediante delega di pagamento modello F24 con facoltà di compensazione. Al riguardo, benché l’utilizzo del modello F24 sia stato progressivamente esteso alla quasi totalità dei tributi erariali, considerato che permane - sia pur in misura residuale e in via di superamento - un ambito circoscritto di gestione dei versamenti (tributi speciali e ipo-catastali) per i quali opera ancora la delega di pagamento modello F23, si è ritenuto opportuno recepire in un apposito Capo anche la disciplina relativa ai predetti versamenti che, attualmente, ha ad oggetto principalmente entrate diverse da quelle tributarie.

Nei successivi titoli: **Titolo II** “*Riscossione delle imposte sul reddito*”, **Titolo III** “*Riscossione dell’IVA*”, **Titolo IV** “*Riscossione dell’imposta di registro*”, **Titolo V** “*Riscossione dell’imposta ipotecaria e catastale*” e **VI** “*Riscossione dell’imposta sulle successioni*” sono state ricondotte le disposizioni in materia di versamenti e riscossione spontanea relative alle rispettive imposte. Nell’ambito del titolo II dedicato alle imposte sui redditi in cui è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti, è stata proposta una sistematizzazione della normativa relativa, in particolare, ai redditi di capitali.

Il **Titolo VII** “*Rimborsi*”, attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con autonomi capi dedicati alle diverse tipologie di imposte. In tale contesto è stata inserita anche la disciplina del conto fiscale la cui operatività - alla luce dell’evoluzione normativa - è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi.

Il **Titolo VIII** “*Riscossione mediante ruoli*”, riporta la normativa attinente alla modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento. Al riguardo, si evidenzia che non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 confluita nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento. L’esecutività dell’atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell’atto stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione.

Il **Titolo IX** “*Riscossione coattiva*”, riporta la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso del credito dell’amministrazione finanziaria contenuta nell’attuale Titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il **Titolo X** “*Funzionamento del servizio nazionale della riscossione*” è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nella proposta di testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio e non anche le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione.

Il **Titolo XI** “*Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo*” contempla la normativa, attualmente contenuta nel d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.

Il **Titolo XII** “*Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE*” è dedicato all’attività di riscossione internazionale sulla base della direttiva 2010/24/UE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali.

Il **Titolo XIII** “*Disposizioni transitorie e finali*” contiene la disciplina di coordinamento e l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Al testo unico sono annessi i seguenti due allegati:

- **Allegato A** che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea al fine di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973;
- **Allegato B** che individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell'Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell'esenzione di cui all'articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973.

Roma, 13 marzo 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente